

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 20

“Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2137 del 22/12/2020 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 “Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale” è così modificato ed integrato:

All'articolo 1, “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato ad elevata complessità”,

al comma 2, le parole “n. 10”, vengono sostituite dalle seguenti “n.12”;

il comma 3, è sostituito così come segue:

“La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:

- dirigente medico psichiatra – responsabile sanitario: n. 1 a 30 ore settimanali
- dirigente psicologo: n. 1 a 30 ore settimanali
- educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica coordinatore: n. 1 a tempo pieno
- educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale n. 5 a tempo pieno
- assistente sociale: n.1 a tempo pieno
- infermiere: n. 5 a tempo pieno
- operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno.”

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3 bis Gli Enti Gestori delle CRAP Dedicare già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dall'art 1, commi 2 e 3, entro il 30.06.2021.

Nella fase transitoria, sino al 30.6.2021, finché le strutture già autorizzate all'esercizio non si saranno adeguate ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali sopra riportati, le stesse non potranno accogliere più di n.10 pazienti.

Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel

presente articolo, comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 14, commi 6, 7 e 8, e, se la struttura è accreditata istituzionalmente, di cui all'articolo 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Le CRAP dedicate che hanno ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione a seguito di rilascio di parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, si uniformano ai nuovi requisiti previsti dal presente regolamento entro il termine di validità del parere di compatibilità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

3 ter Nelle CRAP dedicate è assicurata la collaborazione di esperti (artigiani, maestri d'arte, ecc.) per la conduzione di attività specifiche.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

5 bis Al fine di migliorare i livelli di sicurezza nell'erogazione dei servizi offerti, è consentita l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. Le registrazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.

All'Articolo 3 "Determinazione del Fabbisogno"

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1 bis Il fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità indicato nel comma 1 viene incrementato di ulteriori complessivi 56 p.l. nel modo seguente:

- aumentando la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da 10 p.l. a 12 p.l. ;
- aumentando il fabbisogno regionale di cui al comma 1 di ulteriori 3 comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità per 12 p.l., ed individuando il seguente incremento di fabbisogno aziendale:
 - ASL Bat
 - n.1 CRAP dedicata
 - ASL Br
 - n.1 CRAP dedicata
 - ASL Taranto
 - n.1 CRAP dedicata.

L'incremento di fabbisogno di cui al presente comma è in esubero rispetto al parametro fissato dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n.3 /2006.

Parimenti, è in esubero rispetto al parametro fissato dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n.3/2006 n. 1 CRAP dedicata nell'ambito della ASL LE già prevista nel fabbisogno di cui all'art. 3, comma 1 e non assegnata alla data di entrata in vigore del presente regolamento per carenza di posti disponibili.

Le nuove richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture saranno istruite ed esitate ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri indicati della DGR 2037/2013. Il termine del bimestre di presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sul BURP.

I soggetti che hanno presentato un'istanza di autorizzazione alla realizzazione in relazione alla quale non sia stato rilasciato un parere favorevole, al fine di concorrere al nuovo fabbisogno di cui all'art. 3, comma 1 bis, devono inoltrare al Comune di competenza nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione nel rispetto dei nuovi requisiti organizzativi e strutturali di cui al presente regolamento.

All'Articolo 3 "Determinazione del Fabbisogno"

al comma 2, le parole "di cui al presente regolamento", vengono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 DIC. 2020

EMILIANO